



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CInAP - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata

CAPITOLATO D'APPALTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (L.I.S.)

Servizi compresi nell'allegato IX del codice dei contratti

L'Università degli Studi di Catania (di seguito Università) al fine di facilitare l'inserimento e l'integrazione nel proprio ambito degli studenti audiolesi, mediante la dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici specifici e la programmazione di interventi adeguati ai bisogni degli stessi, intende affidare il servizio di interpretariato della Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) per l'anno 2017.

Art. 1

Oggetto del Servizio

Il servizio di interpretariato della Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) è rivolto sia a favore dei candidati ai test di accesso che agli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e di secondo livello attivati presso l'Università, per i quali si renda necessario un intervento atto a facilitare la comunicazione con i docenti, gli altri studenti del corso, i referenti e i tutors didattici del CInAP ed il personale tecnico amministrativo dell'Università. Il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli classificati nell'allegato IX - Servizi di cui agli articoli 141, 142, 143 e 144 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Il Servizio deve essere espletato:

- 1) in aula, in presenza con il docente, per agevolare la trasmissione dei contenuti didattici e le verifiche di apprendimento ai fini del successo formativo degli studenti destinatari dell'assistenza e per favorirne la socializzazione e l'integrazione universitaria;
- 2) in sede di programmazione delle diverse attività con il CInAP;
- 3) durante le prove d'esame.

Art. 2

Durata del servizio

La durata dell'appalto è fissata in 12 mesi (anno solare 1.1.2017 - 31.12.2017); il servizio potrà subire una sospensione in connessione alla sospensione delle attività didattiche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la medesima durata previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e approvazione degli organi competenti dell'Università, e di accettazione da parte della ditta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CInAP - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata

Art. 3

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga a svolgere il servizio nell'arco di un periodo di 12 mesi mettendo a disposizione un numero di unità atta a garantire lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1, per un numero di ore annue presunte pari a 1.130 (millecentotrenta), suddivise ed assegnate a ciascun studente.

L'appaltatore dovrà provvedere alla gestione amministrativa del personale impiegato e si impegna a:

- a) attivare l'intervento non oltre 48 ore dalla segnalazione assicurando la disponibilità degli assistenti e un recapito telefonico;
- b) valutare che gli studenti segnalati siano in possesso dei requisiti che consentano l'uso del lingua dei segni o del metodo oralista, al fine di rendere efficace ed opportuno l'intervento;
- c) comunicare i nominativi del personale incaricato;
- d) garantire, nel corso dell'esecuzione del contratto, la continuità del rapporto e delle prestazioni allo studente/i rispettivamente assegnato a ciascun assistente;
- e) garantire la sostituzione dell'operatore incaricato in caso di assenza superiore ad un giorno;
- f) comunicare l'eventuale sospensione del servizio per cause inerenti la famiglia e/o il singolo studente;
- g) rendersi garante dell'impiego di personale di comprovata esperienza e capacità, in possesso di:
 1. diploma di scuola media superiore;
 2. attestato di frequenza con superamento della prova di esame di un corso di Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) della durata di almeno 400 ore;
- h) riferire quadrimestralmente sulle prestazioni effettuate, le osservazioni di merito in relazione all'attività svolta, sia in relazione all'organizzazione del servizio stesso, che in relazione ai rapporti con i singoli beneficiari del servizio;
- i) dare immediata comunicazione di ogni eventuale modifica inerente il personale, dovuto a ferie, malattia o altra causa di forza maggiore, al Responsabile dell'esecuzione del contratto (vedi successivo art. 5), fermo restando che, chi ne assume la sostituzione, dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti della persona sostituita;
- j) assicurare il personale preposto al servizio con polizza che esonera l'Università da responsabilità civile che possa derivare dalle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- k) applicare al personale utilizzato il vigente contratto collettivo nazionale di comparto e rispettare le leggi in vigore in tema di legislazione del lavoro.

Art. 4

Riservatezza

L'appaltatore si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio oggetto del capitolato. Le notizie relative all'Università e/o agli studenti, venute a conoscenza del medesimo, in relazione all'esecuzione del contratto, non devono essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate a fini diversi da quelli contemplati nel capitolato.

L'appaltatore si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contratto, a:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire la sicurezza, attiva e passiva, dei dati e la tutela della privacy degli studenti;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CInAP - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata

- non utilizzare e a non cedere a terzi, per qualsivoglia ragione, i nominativi degli studenti fruitori del servizio ed i test elaborati nell'ambito del servizio;
- rimuovere e cancellare, alla conclusione del contratto, tutti i dati acquisiti nello svolgimento del servizio;
- rispettare la normativa prevista in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.).

Art. 5

Responsabile dell'esecuzione del contratto (REC)

Il CInAP nominerà un proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto (di seguito REC), che provvederà, direttamente o coadiuvato da propri incaricati, a quanto segue:

- dialogare con l'appaltatore per tutto il periodo di esecuzione del servizio, concordandone eventuali dettagli tecnici e operativi, oltre a dare indicazione allo stesso ove prestare il servizio di assistenza, esplicitando le generalità dello studente/ssa destinatario/a dell'intervento di assistenza;
- vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni;
- ricevere la documentazione periodicamente prodotta dall'appaltatore;
- riscontrare e validare le fatture emesse dall'appaltatore a fronte del servizio;
- procedere all'applicazione delle penali;
- fare richiesta agli uffici competenti di procedere alla risoluzione del contratto, quando ne ricorrano gli estremi;
- attestare al termine del contratto la regolare esecuzione delle prestazioni;
- provvedere al monitoraggio, alla valutazione ed alla verifica del servizio, con particolare riferimento agli indicatori di seguito elencati:
 - tempestività nell'attivazione delle prestazioni;
 - continuità e stabilità di rapporto assistente-studente/ssa nell'arco dell'anno accademico;
 - mantenimento dello stesso personale.
- rilevazione della qualità percepita e livelli di soddisfazione, tramite la predisposizione di strumenti ad hoc.

Art. 6

Monte ore

L'attività oggetto del servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato, dovrà essere svolta per un numero annuo di ore presuntivamente pari a 1.130 (millecentotrenta).

Gli interventi dovranno essere modulati su un'articolazione oraria che verrà definita da un apposito documento predisposto dal CInAP sulla base del numero degli studenti richiedenti il servizio e delle loro specifiche necessità nel corso dell'anno. Pertanto, tale monte orario annuo è indicativo e potrebbe subire un aumento, nei limiti consentiti dalle norme, oppure una diminuzione sino alla metà del numero di ore stimato (565).

In tal caso il CInAP si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto sino al raggiungimento del monte orario indicato al comma 1, agli stessi prezzi, patti e condizioni e previa valutazione positiva del servizio prestato dall'affidatario.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CInAP - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata

Art. 7

Importo a base di gara

L'importo presunto dell'appalto è fissato in € 24.927,80 (oltre I.V.A.), mentre l'importo orario a base di gara è pari ad € 22,06 (oltre I.V.A.); su tale importo unitario dovrà essere presentata offerta di ribasso. L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo.

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento e in nessun caso sarà suscettibile di revisione. In tale importo sono compresi gli emolumenti ed ogni altro onere previsto dalla normativa nonché le spese di gestione ed ogni altra spesa prevedibile e/o non prevedibile. I relativi oneri per il personale assumono carattere di spesa incompressibile, non soggetta ad alcun ribasso.

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'I.V.A. nella misura dovuta resta a carico dell'Università.

Art. 8

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo stabilito nella misura del 10% dell'importo del contratto, fatti salvi gli aumenti percentuali previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La cauzione dovrà essere costituita e sarà svincolata secondo quanto previsto dal citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui l'Università abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 9

Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero gravare sull'Università a seguito dell'inosservanza, dello stesso e/o del proprio personale, delle obbligazioni nascenti dalla stipula del contratto.

In particolare il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali.

Lo stesso dovrà applicare nei confronti del personale tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo contrattuale e presentare a richiesta dell'amministrazione, i cedolini di stipendio debitamente firmati dal personale impiegato per l'espletamento del servizio, nonché le ricevute dei versamenti contributivi e assicurativi.

L'Amministrazione universitaria rimane esentata da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dal soggetto aggiudicatario.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CInAP - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata

Art. 10

Oneri e spese

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 11

Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato con cadenza bimestrale posticipata previa emissione di regolari fatture elettroniche, successive alla verifica, da parte del REC, dell'attività svolta e della documentazione che l'appaltatore dovrà far pervenire presso la sede del CInAP per il dovuto riscontro. Nelle somme che vanno corrisposte al soggetto sono comprese la retribuzione al personale e tutte le altre spese generali amministrative, previdenziali, assicurative, contabili e tecniche.

I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati al soggetto aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di ricezione, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

Per la fatturazione all'Università degli Studi di Catania, Partita I.V.A. 02772010878, l'appaltatore dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicati:

Codice Univoco Ufficio: UFYXIG

Riferimento Amministrazione: CINAP

Riportare gli estremi del servizio ed il CIG.

Ai fini del pagamento l'aggiudicatario deve comunicare gli estremi di un conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010.

Art. 12

Risoluzione del contratto

L'Università potrà risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora accerti che i comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali previste dagli artt. 3 e 4 del presente capitolato, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. In questo caso l'Università formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni vengano valutate negativamente ovvero sia scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Università disporrà la risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- b) qualora l'appaltatore ritardi negligenemente e ripetutamente l'esecuzione del servizio;
- c) qualora le penali applicate raggiungano il limite massimo previsto dal successivo art.15;
- d) qualora l'appaltatore abbia proceduto a subappalto in qualsiasi forma, o alla cessione del contratto.

Più specificamente, nei casi previsti sub a) e b), l'Università intimerà, per iscritto, all'appaltatore di adempiere entro un termine che, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Nei casi sub c) e d), la risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CInAP - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata

Art. 13

Cessione dei crediti

La cessione del corrispettivo di appalto, vantato nei confronti dell'Università, può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, così come previsto dall'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 14

Divieto di subappalto e di cessione del contratto

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, è vietata ogni forma di cessione del contratto o di subappalto, anche parziale, dei servizi.

Art. 15

Inadempienze e penali

L'Università applicherà la penale di Euro 100,00 per ognuna delle seguenti irregolarità:

- nel caso di interruzione del servizio senza giusta causa, una penale per ogni giorno solare di interruzione;
- reiterati ritardi da parte del personale incaricato dell'appaltatore rispetto agli orari stabiliti per le lezioni;
- attivazione dell'intervento richiesto oltre 48 ore dalla segnalazione.

Se le irregolarità di cui sopra dovessero ripetersi entro il medesimo semestre i valori delle penali si raddoppieranno. Per ogni altro inadempimento contrattuale l'Università darà comunicazione scritta all'appaltatore, assegnando un termine congruo per la presentazione delle deduzioni e l'eliminazione dell'inadempienza. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi entro il termine assegnato, ovvero fornisca motivazioni non idonee a giustificare l'inadempienza, l'Università applicherà per ogni giorno solare di ritardo una penale pari ad Euro 200,00.

Le suddette penali, comunque, non esonerano l'appaltatore dal risarcimento degli eventuali ulteriori danni provocati all'Università.


L'Università compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore per i servizi prestati, ovvero, in difetto, si avvarrà della cauzione definitiva, senza necessità di diffida o ulteriore accertamento.

In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, salvo il diritto dell'Università al risarcimento per il maggior danno.

Le penali saranno applicate entro il limite massimo del 10% dell'importo massimo a base di gara; raggiunto tale limite, l'Università procederà di diritto alla risoluzione del contratto.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi o disfunzioni dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CInAP - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata

Art. 16

Foro competente e rinvio

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto e relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Catania.

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato d'Appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.